

A G E S C I

ADEGUAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ALLE NUOVE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

[definitivo] - (agg. Giu. 2012)

Nel presente documento, le parti in *corsivo* riportano fedelmente il testo normativo.

LA NORMATIVA

Il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" così come integrato con il D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 assimila al lavoratore anche il volontario di protezione civile (art. 2 comma 1 punto a). All'art. 3 comma 3bis, viene stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile le disposizioni di tale norma sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate con apposito Decreto Interministeriale.

Tale provvedimento, il Decreto 13/04/2011 (pubblicato sulla G.U. n°159 del 11/07/2011) è entrato in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione e quindi l'**8/01/2012**.

Secondo tali norme (art. 3 commi 2 e 3 del D. 13/04/2011):

- **il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.**
- **il legale rappresentante delle organizzazioni è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.**

Inoltre all'art. 4:

1. **Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.**
2. **Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.**
3. **Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.**

All'art. 5 comma 3:

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d'intesa le modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, anche ricorrendo a convenzioni con le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le forme organizzative per assicurare, con oneri a proprio carico, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008

Alla luce di tutto ciò il Dipartimento della Protezione Civile nazionale (DPC), in collaborazione con la rappresentanza delle Regioni, delle Province Autonome e delle O.d.V. di P.C. nazionali, della C.R.I e del C.N.S.A.S., ha emanato il Decreto del Capo Dipartimento 12/01/2012 (pubblicato sulla G.U. n°82 del 06/04/2012), che tra l'altro contempla:

*che al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell'intesa prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, anche sulla base delle risultanze dell'attività del predetto gruppo di lavoro, si è convenuto, in particolare, sull'opportunità di dover contestualmente elaborare un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un **contesto di omogeneità per l'intero territorio nazionale**, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento e, in particolare:*

- *condividere indirizzi comuni per l'**individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari** oggetto del decreto interministeriale previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale, applicabili nelle Regioni e Province Autonome e alle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale;*
- *condividere indirizzi comuni per lo **svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari** oggetto del decreto interministeriale di cui al richiamato articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare il consolidamento di una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale;*
- *condividere indirizzi comuni per l'**individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari** oggetto del decreto interministeriale, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attività, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonché delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;*

LE MODALITA'

Dal testo degli ALLEGATI alla sopracitata intesa (Decreto del Capo DPC 12/01/2012), possiamo estrapolare ed evidenziare:

SCENARI DI RISCHIO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

1. *scenario eventi atmosferici avversi;*
2. *scenario rischio idrogeologico - alluvione;*
3. *scenario rischio idrogeologico - frane;*
4. *scenario rischio sismico;*
5. *scenario rischio vulcanico;*
6. *scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;*
7. *scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);*
8. *scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);*
9. *scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).*

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto della presente intesa a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- A. *incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;*
- B. *attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;*
- C. *attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;*
- D. *attività di difesa civile.*

COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- *assistenza alla popolazione, intesa come:*
 - *attività psicosociale;*
 - *attività socio-assistenziale;*
 - *assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);*
- *informazione alla popolazione;*
- *logistica;*
- *soccorso e assistenza sanitaria;*

- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquee;
- attività cinofile.

COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI

Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e **le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti**, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI

A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.

Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

ACCERTAMENTI MEDICI BASILARI

Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche sopra richiamate:

VISITA MEDICA

Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi. E' raccomandata la raccolta di dati anamnestici riguardanti abitudini di vita del volontario che possano costituire dei cofattori di rischio nell'attività operativa (ad esempio: alcolismo, tossicodipendenze) o situazioni di stress lavoro-correlato.

VACCINAZIONI

Obbligatorie, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali.

Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

- con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;
- con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni.

L'effettuazione del controllo può essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di età, al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalità degli iscritti.

L'effettuazione del controllo sanitario può essere assicurata da medici abilitati all'esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell'organizzazione, ove presente, o, comunque, appartenenti all'organizzazione, ovvero mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite nonché con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate. [...]

L'esito del controllo sanitario riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato, che è responsabile della conservazione delle informazioni relative che lo riguardano, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute al fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).

Il controllo sanitario, anche per i soggetti diversamente abili, va definito in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione di appartenenza.

Il volontario riferisce l'esito della visita al responsabile della propria organizzazione tramite attestazione del medico. Successivamente alla visita il volontario comunica al responsabile della organizzazione alla quale appartiene l'eventuale insorgenza di situazioni tali da rendere opportuna una nuova visita, anche prima della scadenza indicata al paragrafo 3.

L'attestazione del medico concernente l'esito del controllo, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell'organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.

PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

In merito ad informazione, formazione, addestramento, controllo sanitario, i rappresentanti legali dell'associazione (ogni due anni) ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate. [...].

L'ASSOCIAZIONE

MA TUTTO CIÒ COME INCIDERÀ NELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?

Come possiamo ottemperare senza grossi sforzi organizzativi ed economici?

Il Decreto si applica non ai volontari in genere ma ai "volontari di protezione civile". Per tale motivo non ci riguarda "sempre" (cioè in tutte le attività scout) ma solo per quelle attività esercitative, di formazione e di intervento che ci vedono impegnati nell'ambito della protezione civile.

Secondo tali nuove norme applicative, le organizzazioni di volontariato curano che il volontario aderente, riceva **formazione, informazione ed addestramento**, nonché **sia sottoposto a controllo sanitario** [...]

Per capire meglio, riportiamo le definizioni date dai suddetti provvedimenti.

INFORMAZIONE: complesso di attività dirette a **fornire conoscenze** utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla **gestione dei rischi** nello svolgimento delle attività operative.

FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale **trasferire ai volontari conoscenze e procedure** utili all'acquisizione di competenze per lo **svolgimento in sicurezza** delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

ADDESTRAMENTO: complesso di attività dirette a **far apprendere ai volontari l'uso corretto** di attrezzature, macchine, impianti, misure, anche di protezione individuale, nonché **le misure e le procedure d'intervento**.

CONTROLLO SANITARIO: insieme degli accertamenti medici basilari, [...], finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute della generalità dei volontari, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, [...].

In pratica, visto il nostro specifico associativo, tale norma potrebbe riguardarci marginalmente, ma **al momento stesso di una possibile partecipazione ad un evento di protezione civile (sia esso esercitativo che d'emergenza) tali prescrizioni diventano obbligatorie nei confronti dell'associazione e dei volontari aderenti.**

Non potendo prevedere chi interverrà e quando e, non volendo neanche pesare più del dovuto sulla nostra organizzazione ordinaria, in un primo momento avevamo fatto diverse ipotesi che vedevano "attori" tutti i soci adulti.

In realtà, la cosa meno gravosa per l'Associazione e per gli associati, sarebbe l'applicazione delle prescrizioni solamente a chi di volta in volta viene interessato e/o coinvolto in un'attività di protezione civile.

In realtà tale ipotesi è impraticabile.

È infatti impossibile pensare che chi deve partecipare ad un'esercitazione di protezione civile debba prima partecipare ad un momento formativo ed informativo oltre a sottoporsi al controllo sanitario. Figuriamoci poi come tale procedura potrebbe incidere negativamente in termini di "tempi di risposta" in caso di emergenza.

Tra i vari percorsi possibili, riteniamo la seguente proposta come la più idonea per la natura e la struttura dell'AGESCI. L'avvio del percorso proposto richiede la condivisione dell'intera Associazione della seguente scelta propedeutica:

strutturarci meglio, delineando/limitando gli ambiti di impegno in protezione civile, cioè limitando l'intervento ai SOLI aspetti socio-assistenziali ed ambiti strettamente attinenti, così come recentemente elaborato dal Settore Protezione Civile.

Questo implicherebbe:

- **informazione:** fornire conoscenze sulle possibili fonti di rischio e conseguenti attività atte a prevenirle, eliminarle o ridurle nello svolgimento della specifica attività operativa individuata dall'Associazione per i vari scenari di rischio individuati dalle competenti autorità di protezione civile;
- **formazione:** limitatamente all'ambito sopracitato far acquisire, verificandone l'apprendimento, le opportune competenze finalizzate all'assunzione di idonei comportamenti per la riduzione dei rischi nel corso di attività operative;
- **addestramento:** formazione tecnica sul corretto impiego di attrezzature e DPI in funzione delle attività previste nel Protocollo Operativo AGESCI, ivi comprese le idonee procedure d'intervento da attuarsi nei singoli casi;

- **controllo sanitario:** far sottoporre tutti i volontari (tutti i soci adulti + R/S maggiorenni) agli accertamenti medici di base previsti dal citato regolamento (vedi elenco. Per mero esempio: certificato di sana e robusta costruzione fisica, etc.).

È però possibile non trattare tutti gli obblighi come un pacchetto unico. Possiamo ottemperare in modo differenziato e con una tempistica differenziata.

Si potrebbe cioè pensare di effettuare INFORMAZIONE, FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO per tutti mentre al controllo sanitario sottoporre solo chi deve partecipare agli eventi addestrativi e/o di emergenza in un momento immediatamente precedente alla partenza o, meglio ancora, al momento dell'iscrizione/disponibilità ad intervenire.

LA PROPOSTA

Alla luce di tutto ciò, ci sembra che la proposta migliore (condivisa anche con gli incaricati regionali al settore protezione civile) possa essere la seguente.

- **PREMESSA:** La nostra NON è un'associazione che può occuparsi di protezione civile a 360°. La nostra storia, la nostra esperienza, la nostra formazione ci porta a renderci disponibili ad operare in tale ambito mettendo a disposizione le competenze specifiche dell'Associazione stessa (e non le variegate competenze individuali degli associati: cioè, se sono ingegnere, in un intervento di protezione civile associativo andrò comunque a fare assistenza alla popolazione e NON verifica della staticità degli immobili che invece potrà effettuare con l'Ordine professionale, ecc.). Dobbiamo collocarci NON tra le "associazioni generalistiche" che riescono a garantire interventi in più ambiti (come C.R.I., C.I.S.O.M., MISERICORDIE, A.N.A., ecc.) ma tra le "associazioni specialistiche" che si dedicano e curano UN particolare aspetto degli interventi di prevenzione e/o soccorso (come U.N.I.T.A.L.S.I., Psicologi per i Popoli, radioamatori, cinofili, soccorso in acqua, ecc....).
- **PRIMO PASSO "ASSOCIATIVO" [*]**
Ribadire chiaramente ai vari livelli associativi il percorso intrapreso dal Consiglio Generale con l'approvazione del Protocollo Operativo in merito agli ambiti di intervento dell'Associazione. Per evitare "dubbi interpretativi" proporre di esplicitare meglio, nel testo del Protocollo Operativo, gli ambiti dell'intervento associativo (cosa possono fare e cosa non possono fare i nostri associati durante un'emergenza; o meglio: quali sono le nostre competenze associative che mettiamo a disposizione della collettività durante un'emergenza).
- **SECONDO PASSO "ISTITUZIONALE" (CON IL DPC PER IL LIVELLO ASSOCIATIVO NAZIONALE e con le omologhe STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI PER I LIVELLI ASSOCIATIVI REGIONALI) [*]**
Chiarire attraverso comunicazioni formali (lettera) e dirette (incontro) quanto stabilito dall'Associazione con l'approvazione del Protocollo Operativo in merito agli ambiti di intervento dell'AGESCI (v. premessa).
- **TERZO PASSO "ASSOCIATIVO" [*]**
Avviare le procedure necessarie per il percorso associativo di attuazione degli obblighi normativi in materia di sicurezza.

Tale proposta, ci permette di adempiere agli obblighi previsti dalle norme, "limitando" però gli sforzi e le risorse che l'Associazione deve mettere in campo (ma deve comunque "metterli in campo").

Infatti, applicando in pieno il Protocollo Operativo la dove definisce gli ambiti di intervento in Protezione Civile, (possibilmente "aggiustandolo" ulteriormente per delimitarli in modo ancora più chiaro ed esplicito), [*] cioè limitando il nostro servizio di Protezione Civile SOLAMENTE ai seguenti ambiti:

1. socio-assistenziale (e non psico-sociale) e assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili) come ad esempio: accoglienza dei senzatetto, montaggio di tendopoli, gestione aree di accoglienza, ecc., attraverso attività di assistenza alla popolazione che abbiano una particolare attenzione verso i soggetti più vulnerabili;
 2. informazione alla popolazione e sviluppo di una coscienza sociale sulle tematiche della sicurezza e della protezione civile;
 3. logistica relativa al montaggio e gestione di tendopoli o comunque di centri di accoglienza della popolazione, gestione/distribuzione di generi di prima necessità per la popolazione;
- affiancamento/supporto organizzativo alle strutture di coordinamento per la gestione delle segreterie delle funzioni di supporto "assistenza alla popolazione" e "volontariato" da realizzarsi come intervento secondario e complementare all'intervento indicato al punto 1 e/o 3.

L'Associazione, in funzione delle emergenze in atto e/o progetti di prevenzione, potrebbe essere chiamata dalle competenti autorità per prestare servizio in uno degli ambiti su elencati o per più ambiti contemporaneamente.

Limitando il servizio a questi ambiti, si dovrebbero analizzare sì tutti gli scenari di rischio ma solo per i casi dove questi coinvolgono la popolazione (cioè, per es.: dovremmo analizzare il rischio vulcanico, ma solo per quelle eventualità che tale fenomeno coinvolga insediamenti abitati).

Così facendo si avrebbe:

- **informazione:** fornire conoscenze sulle possibili fonti di rischio e conseguenti attività atte a prevenirle, eliminarle o ridurle nello svolgimento della specifica attività operativa individuata dall'Associazione;
- **formazione:** limitatamente all'ambito sopra citato far acquisire, verificandone l'apprendimento, le opportune competenze finalizzate all'assunzione di idonei comportamenti per la riduzione dei rischi nel corso di attività operative;
- **addestramento:** formazione tecnica sul corretto impiego di attrezzature e DPI in funzione delle attività previste nel Protocollo Operativo AGESCI, ivi comprese le idonee procedure d'intervento da attuarsi nei singoli casi;
- **controllo sanitario:** far sottoporre tutti i volontari (tutti i soci adulti + RS maggiorenni) agli accertamenti medici di base previsti dal citato regolamento prima della partecipazione alle attività di Protezione Civile, fatta eccezione per i componenti delle "Prime Squadre" che devono esserne muniti "a prescindere".

CHI FA CHE COSA

- **informazione:**
una prima informazione generale viene fornita a tutti i soci maggiorenni attraverso i seguenti strumenti (uno dei due o entrambe):
 - a. brevi video disponibili sul sito web nazionale;
 - b. appositi inserti (staccabili o meglio se "supplementi allegati") della stampa associativa periodica.
- **formazione:**
durante un incontro di "Fo.Ca. permanente" da tenersi annualmente in Zona (con la collaborazione della Pattuglia Regionale alla Protezione Civile) appositamente realizzato (unico per informazione e formazione) oppure in uno spazio inserito in altro "momento" di Zona per Capi (Incontro Capi di Zona, Incontro metodologico, ecc.) con l'obiettivo di sviluppare le tematiche riguardanti i compiti dell'AGESCI in protezione civile (vedi Protocollo Operativo) e la vigente normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) approfondendo con i partecipanti l'informazione data attraverso la stampa/sito e formandoli sulle procedure da adottare per ridurre i rischi durante le attività operative di protezione civile nonché sui Dispositivi di Protezione Individuali da utilizzare;
- **addestramento:**
 - a. PRIME SQUADRE: a cura del Settore del livello associativo proponente la singola squadra, durante la normale attività formativa/addestrativa (in "tempo di pace");
 - b. ALTRI SOCI ADULTI (inclusi RS maggiorenni inseriti nelle squadre): a cura del Settore del livello associativo che coordina l'intervento di emergenza e soccorso, all'arrivo in area d'intervento e prima che i volontari siano impiegati in tali operazioni (cioè nelle giornate/ore immediatamente precedenti all'inizio dell'operatività in area d'intervento);
- **controllo sanitario:**
far sottoporre i volontari (soci adulti) agli accertamenti medici di base previsti dal citato regolamento:
 - a. PRIME SQUADRE: il certificato va presentato contestualmente alla costituzione della squadra e, negli anni successivi, aggiornamento biennale/quinquennale (in funzione dell'età, come previsto dalla norma);
 - b. ALTRI SOCI ADULTI (inclusi RS maggiorenni inseriti nelle squadre): il certificato va presentato contestualmente all'iscrizione all'evento esercitativo ovvero alla dichiarazione di disponibilità all'intervento in emergenza.

Per i componenti delle comunità R/S una prima informazione e formazione saranno a cura dello staff R/S. Possono essere considerati eventi formativi/informativi/addestrativi i campi di specializzazione di protezione civile organizzati dal Settore Specializzazioni secondo la definizione dei contenuti concordati con il Settore Protezione Civile nazionale.

Dall'approfondita analisi effettuata con la Pattuglia Nazionale del Settore Protezione Civile è emerso che questa della "sicurezza nelle attività di protezione civile" rappresenta per l'Associazione una novità che comporterà sicuramente degli oneri in più ma comunque tranquillamente affrontabili con sforzi non eccessivi.

Basterà un po' di buona volontà e... come diceva B.-P.: lo scout dà sempre un calcio alla IM di impossibile. Noi abbiamo cercato, per questa tematica, il modo di attuare l'invito del fondatore.

Ovviamente, per fare ciò, è necessario decidere in fretta ed avviare quanto prima le procedure sopra descritte. Altrimenti, si rischia di dover arrestare (temporaneamente?!) la nostra disponibilità ad ogni tipo di attività di protezione civile, per evitare di essere inadempienti ad una norma di legge (e non crediamo che l'Associazione voglia questo).

Resterà solo da definire se per il controllo sanitario ci si dovrà rivolgere al proprio Medico di Base (Medico di famiglia) o se è il caso che l'AGESCI stipuli una convenzione con la C.R.I. o con l'A.V.I.S. (o altra O.d.V. naz. di P.C.): ma questo problema lo affronteremo subito dopo (Il DPC e le Regioni stanno approfondendo la tematica).

[*] NOTE SULLA TEMPISTICA:

COSA	CHI	QUANDO (date da Calendario associativo)
1° PASSO, "ASSOCIATIVO": Per attuare tale percorso, ci vorrebbe prima un "aggiustamento" del Protocollo Operativo (nella parte sulle competenze/compiti dell'Associazione), quindi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ elaborazione dei <u>contenuti</u> delle rettifiche [**] ▪ elaborazione <u>bozza testo</u> delle rettifiche ▪ condivisione della 1^ bozza con Comitato Nazionale allargato ▪ condivisione della 1^ bozza con gli II RR Protezione Civile ▪ condivisione della bozza definitiva con Comitato Nazionale ▪ condivisione della bozza definitiva con Consiglio Nazionale ▪ inserimento all'O.d.G. del Consiglio Generale ▪ discussione e votazione rettifiche al Consiglio Generale 	- I.N.PC + Patt Naz PC + II RR PC - I.N.PC + Patt Naz PC - Comitato Nazionale allargato - I.N.PC + Patt Naz PC + II RR PC - Comitato Nazionale - Consiglio Nazionale - Capo Guida / Capo Scout - Consiglio Generale	- 9-10 GIU 2012 - dopo 9-10 GIU 2012 - 15-16 SET 2012 - 20-21 OTT 2012 - tra OTT e DIC 2012 - 15-16 DIC 2012 - entro fine DIC 2012 - CONSIGLIO GENERALE 2013
2° PASSO, "ISTITUZIONALE": Comunicazione ed incontri con le "istituzioni" di Protezione Civile	PRESIDENTI + I.N.PC e RR.RR. + II.RR.PC	Dopo Atti Consiglio Generale 2013
3° PASSO, "ASSOCIATIVO": Avvio delle nuove procedure associative per ottemperare agli adempimenti normativi sulla SICUREZZA [**]		Con l'inizio dell'anno scout 2013-2014 (da OTTOBRE 2013)
Anno di "avvio" della FORMAZIONE - INFORMAZIONE - ADDESTRAMENTO - CONTROLLO SANITARIO		Anno scout 2013-14
Tutti pronti !!!	Soci adulti	da OTTOBRE 2014

[]** Il percorso di in-formazione ed addestramento, con i suoi contenuti e relativi materiali didattici, verrà elaborato dal Settore Protezione Civile attraverso gli incontri di Pattuglia Nazionale e di Pattuglia Nazionale con gli Incaricati Regionali nell'arco dell'anno scout 2012-2013, così da essere già pronto non appena il Consiglio Generale approverà le specificazioni/rettifiche al Protocollo Operativo in merito agli "ambiti d'intervento".

All'Incontro di Bracciano del 9-10 Giugno 2012 si è concordato di iniziare il percorso procedendo come segue:

- Incrociare in una griglia gli "ambiti di intervento" ipotizzati per l'Associazione/associati con i vari "scenari di rischio";
- Per ognuno dei suindicati casi si individueranno:
 - i vari servizi possibili per i nostri associati/volontari;
 - i rischi possibili per i volontari e per chi li circonda;
 - le misure necessarie per la riduzione dei rischi (modalità operative + uso dispositivi di protezione individuale D.P.I.)
- Verificare se, per tutti gli ambiti di intervento individuati, i nostri associati / la nostra Associazione sono/è in grado di avere gli adeguati D.P.I. (tutti gli associati/volontari e non solo alcuni di essi appartenenti ad aree geografiche "più fortunate/sensibili")

Tale elaborazione dovrebbe essere già definita e pronta entro la fine di Ottobre 2012, così da poterla presentare/discutere in Comitato Nazionale (24-25 Novembre o 1-2 Dicembre 2012) e successivamente in Consiglio Nazionale (15-16 Dicembre 2012).